

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2023/00200**

Del: **24/10/2023**

Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO: Modifica ordinanza n. 153/2023. Divieto di accesso e transito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, ad autovetture e veicoli merci Euro 5 diesel, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, in un tratto dei viali di circonvallazione, a partire dal 1° novembre 2023.

IL SINDACO

Richiamate

- integralmente le premesse dell'ordinanza sindacale n. 100 del 26/05/2023;
- l'ordinanza n° 153 del 09/08/2023 di modifica della suddetta;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 18/04/2023;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21/04/2023 fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana finalizzato all'attuazione di interventi per la riduzione delle emissioni nel quale sono state stabilite la modalità di attivazione in fasi successive dei divieti ai diesel euro 5;

Dato atto che

il suddetto Protocollo di Intesa, all'art. 5, ha individuato la tempistica per l'attivazione del divieto in tre fasi sulla base dei valori di concentrazione media giornaliera di NO₂ registrati nei periodi gennaio-aprile, gennaio-luglio e gennaio-settembre del 2023, rispetto a quelli dei corrispondenti quadrienni precedenti differenziando la tipologia dei veicoli in base all'anno di immatricolazione e precisamente:

a) dal 1° giugno 2023, qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ assunta per il periodo gennaio-aprile 2023 un valore superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-aprile del quadriennio 2019-2022, dovrà essere attivata la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5" immatricolati fino al 2011 (compreso);

b) dal 1° settembre 2023, qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ assunta per il periodo gennaio-luglio 2023 un valore medio superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-luglio del quadriennio 2019-2022, dovrà essere attivata la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5" immatricolati fino al 2014 (compreso);

c) dal 1° novembre 2023, qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ assunta per il periodo gennaio-settembre 2023 un valore medio superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-settembre del quadriennio 2019-2022, dovrà essere attivata la limitazione al transito di tutti i veicoli diesel "Euro 5" indipendentemente dall'anno di immatricolazione;

Considerato che

- con ordinanza n. 00100 del 26/05/2023 è stata data attuazione al punto a) dell'art. 5 del suddetto Protocollo di Intesa istituendo, dal 1° giugno 2023, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, in un tratto dei viali di circonvallazione e strade afferenti, il divieto di accesso e transito alle autovetture ed ai veicoli merci N1, N2, N3 Euro 5 diesel immatricolati fino all'anno 2011 (compreso) in quanto la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ del periodo gennaio- aprile 2023 è risultata essere di 45 µg/m³ (quindi superiore all'82% della media delle concentrazioni medie giornaliere del quadriennio gennaio-aprile 2019-2022, pari a 43 µg/m³);
- con ordinanza n° 153 del 09/08/2023 è stata data attuazione al punto a) dell'art. 5 del suddetto Protocollo di Intesa istituendo, dal 1° settembre 2023, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, in un tratto dei viali di circonvallazione e strade afferenti, il divieto di accesso e transito alle autovetture ed ai veicoli merci N1, N2, N3 Euro 5 diesel immatricolati fino all'anno 2014 (compreso) in quanto la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ del periodo gennaio- luglio 2023 è risultata essere di 42 µg/m³ (quindi superiore all'82% della media delle concentrazioni medie giornaliere del quadriennio gennaio-luglio 2019-2022, pari a 40 µg/m³);

Premesso che

nel corso dell'incontro del tavolo monitoraggio di cui all'art. 6 del suddetto Protocollo d'Intesa riunitosi il

6/10/2023, ARPAT ha comunicato il superamento della soglia stabilita dall'art 5.1.b) in quanto la media delle concentrazioni medie giornaliere di NO₂ del periodo gennaio - settembre 2023 è risultata essere di 41 µg/m³ (quindi superiore all'82% della media delle concentrazioni medie giornaliere del quadriennio gennaio-settembre 2019-2022, pari a 39 µg/m³);

Rilevato

quindi che risulta necessario dare attuazione al punto c) dell'art. 5 del suddetto Protocollo di Intesa, istituendo, dal 1° novembre 2023, la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5" indipendentemente dall'anno di immatricolazione, in un'area coincidente a quella indicata nell'ordinanza n° 00100 del 26/05/2023 (planimetria allegata parte integrante);

Visti

- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii. e richiamato l'articolo 50 dello stesso (competenze del Sindaco);

ORDINA

1) la modifica del punto 1 dell'ordinanza n. 153/2023 con la seguente dicitura:

1) A partire dal 1° novembre 2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì, è vietato l'accesso e il transito a:

- autovetture (art. 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel, indipendentemente dall'anno di immatricolazione,
- veicoli destinati al trasporto merci N1, N2, N3 (art 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel, indipendentemente dall'anno di immatricolazione,

confermando il perimetro di istituzione del divieto e le deroghe di cui all'ordinanza n°100 del 26/05/2023.

INCARICA

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità delle necessarie azioni per l'attuazione della presente ordinanza, compresa l'apposizione della segnaletica;

La Direzione Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

La Direzione Ufficio del Sindaco – Progetto Comunicazione - di effettuare, in opportuno coordinamento con la Direzione Ambiente, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

AVVERTE

Che i trasgressori delle disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso ai sensi di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

Planimetria Euro5 (1).pdf - 0714a231c29ec2656c025368cd493d8ea6ed13cdfd0bd23a054df8d99ea439ad

Firenze, lí 24/10/2023

Sottoscritto digitalmente da

Vice Sindaco

Alessia Bettini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.